

Scheda 5 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0199 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Ai sensi dell’art. 309 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 31 marzo 2015, emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli di essa Direttiva: 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304. Devono, inoltre, entro lo stesso termine, dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli allegati III e IV.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/138/CE mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il 1° luglio 2015 è stata inviata, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per un successivo inoltro alla Commissione, una nota recante la comunicazione dell’adozione di ulteriori provvedimenti, a completamento dell’attuazione della Direttiva in oggetto. Si precisa che in data 27 aprile 2017 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2014/59/UE.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui deduce che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1° giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di “messa in mora”. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell'ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere “interessi legali di mora” - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di “ritardo” nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A, della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell’effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un’“accettazione” o “verifica” da parte della stessa P.A, i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L’art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l’Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell’1% annuo, come dal combinato disposto dell’art. 1284, 1° comma e dell’articolo del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un’impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall’art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola “tranche” è subordinato all’emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come “S.A.L.”, attestante l’avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad “accettazione” o “verifica” da parte della P.A, tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall’esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato pacifcente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure” (2005/85/CE) e della “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)

Scheda 7 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Si	Stadio invariato
------------------------------	---	----	----	---------------------

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615 in questione gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni di cui al Capo II della stessa, sono tenuti ad adottare, entro un anno dall’inizio della produzione degli effetti delle stesse Decisioni (ovverossia entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle disposizioni di cui al predetto Capo II, gli Stati UE sono tenuti ad adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a rendere operative le Decisioni di cui sopra, entro anni 3 dall’inizio della produzione degli effetti delle stesse Decisioni (ovverossia entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea).

Ai sensi dell’ art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione stessa, non avendo ricevuto notifica delle misure sopra indicate, ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, la Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2016 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, la quale disciplina il rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell'Unione, senza alcun titolo di legittimazione (cioè "irregolarmente"). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell'art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri "forzati" (cioè eseguiti con l'impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale efficace controllo non sarebbe garantito, in quanto l'art. 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l'altro, a "monitorare" l'attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall'Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell'Interno. Inoltre, l'Italia non ottempererebbe ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di "irregolarità". Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, che si trovi "irregolarmente" sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risulti ragionevole ritenere che il rimpatrio con l'utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l'obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l'immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del suddetto permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l'espulsione, viene ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Alcuni rilievi della Commissione sono stati superati mediante il disposto dell'art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e quello dell'art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un probabile aumento di spesa, a motivo della necessità di istituire un organismo autonomo di monitoraggio dei rimpatri forzati

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2171** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivano in Italia. Al riguardo, l’art. 19 della summenzionata “Direttiva accoglienza” stabilisce che gli Stati della UE provvedano, “quanto prima”, a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della “Direttiva procedure” - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all’esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all’interesse del minore (vedi i Considerando 14 e l’art. 2, lettera i), della “Direttiva procedure”, nonché l’art. 18, par. 1, della “Direttiva accoglienza”). Il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone, altresì, che le persone investite dell’ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una “specifica formazione”, per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell’interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell’accesso ai diritti che l’ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato - viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l’impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficacemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L’Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’eventuale assunzione di nuovi tutori per i minori migranti, onde ovviare al cumulo dei relativi uffici in capo alle stesse persone.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.**

“Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, provenendo dalla Grecia, arrivano nei porti adriatici italiani. E' acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di “asilo” in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l'art. 6 della predetta Direttiva, l'obbligo di provvedere, affinché al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come “competente” a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l'asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE “competente” nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l'asilo riscontra di essere, altresì - ai sensi dei criteri predetti - quello “competente”, provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest'ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato “competente”, è previsto quello per cui la “competenza” spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell'Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato “competente” a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell'Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest'ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest'ultimo Stato risulti “competente” per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell'Unione non è il criterio prevalente, circa l'individuazione dello Stato UE “competente”: infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell'asilo è quest'ultimo Stato. Pertanto, l'automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell’art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto, in un primo momento, notizia delle misure predette, la Commissione ha ritenuto opportuno inviare alle Autorità italiane una “messa in mora”, in data 24 gennaio 2014. Successivamente, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione stesso il testo normativo di recepimento della Direttiva 2011/95/UE nell’ordinamento italiano, vale a dire il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Al riguardo, l’Esecutivo UE ha rilevato che tale Decreto avrebbe comunque omesso di recepire l’art. 12, comma 1, lett. b) della stessa Direttiva. Sul punto, l’Italia ha ribadito, con nota del 2 ottobre 2015, che tali disposizioni sarebbero state, per converso, pienamente trasposte nell’ordinamento interno per il tramite del combinato disposto della Legge 722/1954 (con la quale è stata ratificata la Convenzione di Ginevra) e del già citato Decreto Legislativo n. 18/2014.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Commissione ha notificato un parere motivato complementare, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Per dare attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE, le Autorità italiane hanno adottato il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Tuttavia, la Commissione ha osservato che nel Decreto Legislativo, di cui sopra, non sono presenti le disposizioni che avrebbero dovuto recepire, segnatamente, l’art. 1, paragrafo 7, lettera a), nonché l’art. 1, paragrafo 8, della Direttiva in questione.

Pertanto, non ritenendo pienamente attuata, nell’ordinamento italiano, la Direttiva 2011/51/UE, la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. Poiché la Commissione ha ritenuto che tale atto normativo non recasse il recepimento di alcune disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto (l’art. 1, par. 7, lett. a), nonché l’art. 1, par. 8, sopra indicati), le Autorità italiane hanno adottato la normativa, utile al recepimento delle disposizioni anzidette, nel Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 46 del 13 aprile 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura